

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 540 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRR III e CRD IV:** pubblicati in Gazzetta UE gli aggiornamenti derivanti dall'implementazione di Basilea III
- ✓ **Cartolarizzazioni:** pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento Delegato sui fattori di sostenibilità
- ✓ **AML:** pubblicato in Gazzetta UE il cd AML Package
- ✓ **SFDR:** le ESAs pubblicano un Parere Congiunto
- ✓ **CRR:** pubblicati dei nuovi RTS in materia di gruppi di clienti connessi
- ✓ **CRR:** pubblicato un progetto di ITS in materia di informativa di terzo pilastro
- ✓ **CRR:** l'EBA pubblica un nuovo progetto di RTS in materia di modelli interni e sui fattori di rischio modellabili
- ✓ **MICAR:** EBA pubblica dei progetti di RTS di ITS e di nuovi Orientamenti

II. Normativa italiana

- ✓ **Borsa Italiana:** Modifiche al Regolamento del Mercato BiT GEM
- ✓ **Circolare 285:** Banca d'Italia pubblica il quarantottesimo aggiornamento

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **CAP:** pubblicato il Provvedimento IVASS 147 del 20 giugno 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ **CRR III E CRD IV: PUBBLICATI IN GAZZETTA UE GLI AGGIORNAMENTI DERIVANTI DALL'IMPLEMENTAZIONE DI BASILEA III**

In data 19 giugno 2024, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE il [Regolamento \(UE\) 2024/1623](#), che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato (Regolamento CRR III) e l'output floor e la [Direttiva \(UE\) 2024/1619](#), che modifica la direttiva (UE) 2013/63 per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (Direttiva CRD IV).

In particolare, la Direttiva CRD IV prevede, quale novità di particolare rilievo l'introduzione dell'articolo 21 quater che stabilisce l'obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi e di presentare la domanda di autorizzazione nello Stato membro interessato.

Tra le altre novità sono previste ulteriori disposizioni volte a disciplinare la procedura di stabilimento della succursale in un paese terzo, nonché disposizioni sul riconoscimento dell'indipendenza della vigilanza delle autorità competenti, la disciplina dell'acquisizione o cessione di una partecipazione rilevante, i trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni e scissioni.

Il Regolamento CRR III, invece, al fine di aumentare la resilienza nel settore bancario, attraverso lo strumento dell'*output floor*, fissa un limite inferiore per i requisiti di fondi propri prodotti dai modelli interni degli enti pari al 72,5% dei requisiti di fondi propri che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati. Essendo l'*output floor* una delle misure chiave della riforma di Basilea III, il Regolamento limita la variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri prodotta dai modelli interni e la riduzione eccessiva del capitale che un ente che ricorre a modelli interni può ottenere rispetto a un ente che utilizza i metodi standardizzati.

Il Regolamento CRR III e la Direttiva CRD IV entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative previste nella Direttiva CRD IV, mentre il Regolamento CRR III si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025.

✓ **CARTOLARIZZAZIONI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UE IL REGOLAMENTO DELEGATO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ**

In data 18 giugno 2024, è stato pubblicato il [Regolamento Delegato \(UE\) 2024/1700](#) della Commissione (Regolamento Delegato) che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano, per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si richiede ai soggetti cedenti di pubblicare una dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità in modo visibile, semplice, conciso, comprensibile, corretto, chiaro e non fuorviante.

Il Regolamento Delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UE IL CD AML PACKAGE

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il c.d. "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'AML Package comprende:

- la [Direttiva \(UE\) 2024/1640](#) (la AMLD VI) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849. La AMLD VI entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; gli Stati membri dovranno recepirla nel proprio ordinamento entro il 10 luglio 2027, ad eccezione: (i) degli artt. 11, 12,13 e 15 (ovvero le norme relative al registro sui titolari effettivi), che dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026; (ii) dell'art. 18 (ovvero le norme relative al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili), che dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2029;
- il [Regolamento \(UE\) 2024/1624](#) (AMLR o "single rulebook") relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'AMLR entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027, ad eccezione per i soggetti obbligati di cui all'art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029;
- il [Regolamento \(UE\) 2024/1620](#) che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Tale Regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 01 luglio 2025.

Tra le principali novità dell'AML Package si riportano le seguenti:

- il diritto per i portatori di un interesse legittimo (giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza) di accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi presenti nei registri nazionali;
- ulteriori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- ulteriori misure di dovuta diligenza, controlli rafforzati sull'identità dei clienti e ulteriori obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati;
- la definizione di beni di valore elevato (di cui all'allegato VI all'AMLR);
- l'estensione alle società di calcio professionistiche del controllo sull'identità dei clienti, del monitoraggio delle transazioni e delle segnalazioni delle transazioni sospette alle UIF;

- ulteriori disposizioni di vigilanza per gli individui con un patrimonio totale di almeno 50.000.000 di euro, esclusa la residenza principale;
- inserimento di un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell'UE, tranne che tra privati, in un contesto non professionale.

✓ SFDR: LE ESAS PUBBLICANO UN PARERE CONGIUNTO

In data 18 giugno 2024 le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – “ESAs”) hanno emesso un [parere congiunto](#) nell’ambito del processo di riforma del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Nel suddetto parere le ESAs chiedono un quadro normativo coerente per la finanza sostenibile, che tenga conto sia della transizione verde, sia di una maggiore protezione dei consumatori, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall’applicazione del SFDR.

In particolare, le ESAs propongono l’introduzione di due nuove categorie di sostenibilità per i prodotti finanziari, “sostenibile” e “di transizione”, che gli operatori dei mercati finanziari dovrebbero utilizzare per garantire la massima semplificazione e comprensione per i consumatori. Le regole per le categorie dovrebbero avere uno scopo e criteri chiari per ridurre i rischi di greenwashing.

Inoltre, le ESAs raccomandano inoltre alla Commissione europea di considerare l’introduzione di un indicatore di sostenibilità che classifichi i prodotti finanziari come i fondi di investimento, le assicurazioni sulla vita e i prodotti pensionistici.

Infine, nel parere vengono trattati anche i seguenti ambiti:

- informazioni adeguate per i prodotti al di fuori delle sopracitate categorie per ridurre il rischio di greenwashing;
- miglioramento della definizione di investimenti sostenibili;
- semplificazione delle modalità di presentazione delle informazioni agli investitori;
- altri suggerimenti tecnici, tra cui quali prodotti dovrebbero essere coperti dal SFDR e come migliorare l’informativa sull’impatto negativo degli investimenti sulle persone e sull’ambiente;
- la necessità di effettuare test sui consumatori prima di presentare qualsiasi proposta politica di revisione dell’SFDR, come l’introduzione di un sistema di categorizzazione e/o di un indicatore.

✓ CRR: PUBBLICATI DEI NUOVI RTS IN MATERIA DI GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

In data 18 giugno 2024, è stato pubblicato in Gazzetta UE il [Regolamento \(UE\) 2024/1728](#) che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi;

Il Regolamento entra in vigore l’8 luglio 2024.

✓ CRR: PUBBLICATO UN PROGETTO DI ITS IN MATERIA DI INFORMATIVA DI TERZO PILASTRO

In data 21 giugno 2024, EBA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente il progetto di norme tecniche di implementazione (ITS) in materia di disclosure pubblica da parte degli enti delle informazioni di cui ai Titolo II e III della Parte VIII del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) con il

quale viene finalizzata l'implementazione delle previsioni di Basilea III in materia di informativa di Terzo Pilastro.

In particolare, gli ITS specificano i requisiti di disclosure in materia di rischio di credito, rischio di mercato, rischio CVA, rischio operativo, *output floor* e includono un regime transitorio di disclosure rispetto alle esposizioni verso crypto-asset.

✓ CRR: L'EBA PUBBLICA UN NUOVO PROGETTO DI RTS IN MATERIA DI MODELLI INTERNI E SUI FATTORI DI RISCHIO MODELLABILI

Il 21 giugno 2024 l'EBA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle condizioni per valutare la rilevanza delle estensioni e delle modifiche all'uso di modelli interni alternativi e delle modifiche al sottoinsieme dei fattori di rischio modellabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

✓ MICAR: EBA PUBBLICA DEI PROGETTI DI RTS DI ITS E DI NUOVI ORIENTAMENTI

In data 19 giugno 2024, EBA ha pubblicato un nuovo pacchetto di norme tecniche e Orientamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) in materia di reporting, stress test sulla liquidità e collegi di vigilanza.

Il pacchetto comprende:

- un [Final Report](#) contenente il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sull'uso di asset-referenced token (ART) e electronic money token (EMT) denominati in una valuta non UE come mezzo di scambio. Il progetto di RTS specifica la metodologia che gli emittenti di ART e di EMT denominati in una valuta non UE devono applicare per stimare il numero e il valore delle transazioni associate all'uso di questi token "come mezzo di scambio", ai fini della segnalazione ai sensi del MiCAR;
- un [Final Report](#) contenente il progetto di norme tecniche di attuazione (ITS) sugli obblighi di segnalazione degli emittenti di ART e EMT denominati in una valuta non UE e dei fornitori di servizi di crypto-asset (CASP). Il progetto di ITS fornisce modelli specifici e relative istruzioni per gli emittenti di ART e di EMT denominati in una valuta non appartenente all'UE per adempiere ai loro obblighi di segnalazione;
- un [Final Report](#) contenente degli Orientamenti in materia di stress test di liquidità. Gli Orientamenti definiscono i rischi da coprire in tali stress test e identificano i parametri di riferimento comuni degli scenari da includere negli stress test da applicare;
- un [Final Report](#) contenente il progetto RTS sui collegi di vigilanza. Il progetto di RTS specifica le condizioni in base alle quali alcuni soggetti, come i depositari della riserva di attività, le piattaforme di negoziazione e i fornitori di servizi di crypto-asset (CASP) che forniscono la custodia e l'amministrazione di crypto-asset per conto dei clienti, devono essere considerati "i più rilevanti" nella loro categoria, e le condizioni in base alle quali un'ART o un EMT significativo deve essere considerato "utilizzato su larga scala", al fine di determinare la composizione di un collegio di vigilanza ai sensi del MiCAR.

II. Normativa italiana

✓ CIRCOLARE 285: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL QUARANTOTTESIMO AGGIORNAMENTO

In data 20 giugno 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato il [quarantottesimo aggiornamento](#) alla propria Circolare n. 285/2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare 285).

Le modifiche danno attuazione degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/14), emanati ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 6 della direttiva 2013/36/UE (CRD), i quali specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti.

I principali aggiornamenti introdotti sono i seguenti:

- nel perimetro di valutazione del rischio, per allineamento alla normativa europea, sono state inserite esplicite indicazioni relative al trattamento di posizioni specifiche (obbligazioni pensionistiche e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione);
- è stata allineata la valutazione della materialità delle componenti di rischio al nuovo quadro regolamentare che definisce soglie quantitative, valide per tutte le banche e per qualsiasi metodologia di misurazione adottata. Al superamento di tali soglie sono richiesti alle banche specifici affinamenti nella misurazione dell'esposizione al rischio (ad esempio l'inclusione del rischio di base, la modellizzazione comportamentale di alcune poste);
- per tutte le componenti soggette a valutazione di materialità, è stata fornita una soluzione attuativa, affinando la modellizzazione già contenuta negli allegati (ad esempio per i depositi senza specifiche date di riprezzamento) o introducendo nuove disposizioni volte a fornire i parametri da utilizzare (ad esempio per i prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato);
- i parametri contenuti nella metodologia degli allegati sono stati differenziati in base agli scenari, per recepire l'aspettativa regolamentare di adeguamento dei flussi di cassa allo scenario ipotizzato sui tassi di interesse.

L'aggiornamento entra in vigore in data 21 giugno 2024.

✓ BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO BIT GEM

In data 19 giugno 2024 Borsa Italiana ha pubblicato il [comunicato n. 26261](#) con il quale informa che il Mercato BIT GEM è stato ridenominato in "Mercato Euronext GEM".

Le modifiche entreranno in vigore dal 24 giugno 2024.

Il testo aggiornato del Regolamento sarà quindi reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ CAP: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO IVASS 147 DEL 20 GIUGNO 2024

In data 20 giugno 2024, IVASS ha pubblicato il [Provvedimento n. 147/2024](#) recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell'informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell'informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile.

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi previsto dal Provvedimento, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del medesimo Provvedimento.